

R.G.P.U.N. 25-1/2024

ORIGINALE

L.C. 22/24
SENT. 99/24
REP. 190/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da **POTITO COGNETTI** (C.F.: CGNPTT70C27E951U) e da **ELISA CASSANDRO** (C.F.: CSSLSE82A63E063L), entrambi residenti in Meda (MB), Via Piave n.34, con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Luigi Capitani.

CONCLUSIONI

"Il sig. Potito Cognetti e la sig.ra Elisa Cassandro, ut supra rappresentati e difesi,
CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I. e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni,

VOGLIA

-DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I. la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 270 C.C.I.;

-NOMINARE un liquidatore;

-DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

-DICHIARARE improcedibile alla presente procedura di liquidazione controllata il pignoramento presso terzi;

-DICHIARARE inopponibili alla presente procedura di liquidazione controllata le trattenute operate da Agos Ducato spa e ViviBanca Spa;

-STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza di apertura;

-ORDINARE la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore;



-FISSARE nei termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla sentenza di apertura della procedura di liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 del CCII e della relativa esdebitazione;
-FISSARE il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare in euro 1.260,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità;
-AUTORIZZARE il sig. Cognetti e la sig.ra Cassandro a risiedere nell'immobile di Via Piave, 34, fino all'eventuale aggiudicazione dell'immobile di proprietà;
-DICHIARARE sottratti alla presente liquidazione i beni mobili dei debitori rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;
-AUTORIZZARE il sig. Cognetti a mantenere attivo il conto corrente e la relativa carta di debito su cui viene accreditato lo stipendio;
-DISPORRE che una volta concessa l'esdebitazione il sig. Cognetti e la sig.ra Cassandro non debbano più versare alla procedura le somme derivanti dal proprio reddito;
-SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., Potito Cognetti ed Elisa Cassandro hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I..

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi Dott. Alessio D'Oca, il quale ha esposto la sua valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

✓ **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale dei debitori, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

✓ **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché i ricorrenti risiedono nel Comune di Meda (MB), ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ **L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**



I debitori ed il Gestore della Crisi nominato hanno illustrato, nel corpo del ricorso, della relazione particolareggiata e della successiva integrazione richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione e la successiva integrazione sono, dunque, adeguatamente motivate e rispondenti ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I..

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, i ricorrenti non sono imprenditori; ed invero, Potito Cognetti è lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso RTL 102.5 500 Hit Radio S.r.l., mentre Elisa Cassandro svolge attività di casalinga.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 C.C.I.I., i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che i debitori non risultano più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria è la seguente:



	Cognetti			Cassandro			Domicilio Informatico digitale
	Pred.	Priv.	Chiro	Pred.	Priv.	Chiro	
Agenzia delle Entrate - Riscossione		870,55					dp.monza@monza.pec.agenzia-entrato.it <postacertificata@legalmail.it>
Agenzia delle Entrate		455,30					lvm.area.territoriale.mi.mb@pec.agenzia.riscossione.gov.it
Comune di Meda		624,00					protocollo@postacert.comune.milano.it
Regione Lombardia		738,73					tributi@pec.regione.lombardia.it
Bnl Spa / Vega Obg 10 Srl C/O Avv. Matteo Rossi		126.626,00	20.582,27		126.626,00	14.629,27	matteo.rossi@milano.pecavvocati.it
Intrum (già IntesaSanpaolo s.p.a)			32.347,93				small_unsecured_hub_3@pec.intrum-irely.it
Agos Ducato S.P.A.c/o Vittorio Colombo			35.289,57				vittorio.colomba@ordineavvocatenza.it
Cherry Bank (già Volkswagen Bank) c/o avv. Scarpa			24.724,8			24.724,8	cherrybank@pec.cherrybank.it <gabriele.angelo.scarpa@venezia.pecavvocati.it>
Ifis NPL S.P.A.c/o Avv. Macchia			12.691,20				ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it <anthony.macchia@monza.pecavvocati.it>
Vivibanca c/o Avv. Cusumano			12.320,00				vivibanca@pec.it <dario.cusumano@avvocato.pec.it>
Fiditalia S.p.a./ Covisiam			9.378,42			9.378,42	recupero@legalmail.it <pec@ncc.covisiam.com>
Condominio via Piave 34, Meda			11.722,00			11.722,00	cristello.dama@pec.it
Agenzia Risoluzioni Debiti Srls			4.650,00				ard srls@legalmail.it
OCC Protezione Sociale Italiana	6.082,71			6.082,71			occsecretariatosocialcsciro@pec.it
Avv. Gabriele Luigi Capitani (Advisor Legale)		1.252,81			1.252,81		gabriele.capitani@milano.pecavvocati.it

Il patrimonio dei debitori è, invece, costituito da:

- diritto di proprietà (in misura del 50% in capo a ciascun ricorrente) su due unità immobiliari site a Meda (MB) di valore stimato in € 165.000,00;
- crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario:
 - contitolarità del conto corrente Banco Posta n. 001051023032, avente saldo positivo di € 3.125,05 al 30 settembre 2023,
 - titolarità in capo a Potito Cognetti della Carta prepagata Postepay s.p.a. avente saldo alla data del 2 gennaio 2023 di € 1,65;
- diritto di proprietà, in capo a Potito Cognetti, dell'autoveicolo Mini (targa: DK404KD), immatricolato nel 2007;
- crediti futuri per retribuzione e pensione: Potito Cognetti è titolare di reddito da lavoro subordinato pari a € 1.500,00 mensili, gravato da cessione del quinto e da pignoramento.

I ricorrenti hanno allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente devono sostenere per il mantenimento del nucleo familiare (composto dai coniugi e da tre figli nati rispettivamente nel 2005, 2008 e 2011), quantificandole in complessivi € 1.933,00 come segue:



	Mensile
Alimenti e bevande	800,00
Abbigliamento e calzature	83,00
Spese sanitarie	41,66
Spese scolastiche	125,00
Energia Elettrica e canone Rai + spes condominiali	291,00
Tassa rifiuti (TARI)	16,66
Manutenzione automobile e tassa di possesso	400,00
Trasporti pubblici	94,00
Comunicazioni (Telefonia fissa/mobile ed internet)	40,00
TOTALE GENERALE EURO	1.933,00

Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il loro patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari eventualmente pendenti nei confronti dei ricorrenti, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I..

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I..

Dal principio di universalità, nonché dall'art. 150 C.C.I.I. – postulante il divieto di prosecuzione delle azioni individuali esecutive – si ricava, inoltre, che il quinto di stipendio pignorato e il quinto dello stipendio oggetto di cessione volontaria devono essere conferiti nella procedura: diversamente opinando, si violerebbe il principio della *par condicio creditorum*.

Infine, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori (anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura), salva la possibilità di proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.



Il fatto che il Dott. D'Oca abbia già rinunciato all'incarico di liquidatore in altre procedure pendenti presso la Sezione costituisce giustificato motivo, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I.I., per nominare liquidatore, in luogo del gestore designato dall'O.C.C., altro professionista da individuarsi nella persona dell'Avv. Maria Elisabetta Rosa Cirillo, con studio in Monza.

Il liquidatore procederà ad eseguire ulteriori verifiche in merito ai prelievi e ai pagamenti indicati alle pagg. 6-7 della integrazione alla relazione particolareggiata.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di **POTITO COGNETTI** (C.F.: CGNPTT70C27E951U) ed **ELISA CASSANDRO** (C.F.: CSSLSE82A63E063L), entrambi residenti in Meda (MB), Via Piave n.34, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'Avv. Maria Elisabetta Rosa Cirillo, con studio in Monza, Via Durini n.11;
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
- 5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al datore di lavoro di Potito Cognetti di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, ivi comprese le trattenute per pignoramento del quinto e per cessione del quinto, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al mantenimento del debitore;
- 6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore:
 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali, dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei ricorrenti;



- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 comma 1 C.C.I.I.;
 - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I..
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'O.C.C. e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice dell'Esecuzione della procedura sopra emarginata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024.

Il Giudice estensore
Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente
Dott.ssa Caterina Giovanetti

